

## FIBS

### TRIBUNALE FEDERALE

composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Avv. Alessandro Oliverio	Componente - estensore
Avv. Silvia D'Andria	Componente

si è riunito all'udienza del 14 febbraio 2019 per la discussione del ricorso presentato dalla Polisportiva Padule Baseball a.s.d. (qui di seguito "Padule" o "Ricorrente") contro la delibera del Consiglio Federale n. 256/2018 del 22.12.2018 (qui di seguito "Delibera") nella parte in cui non viene accettata la richiesta di ripescaggio nel campionato di serie A2, od, in alternativa, al campionato di serie B, per la stagione sportiva 2019.

### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. Con ricorso depositato il 21.01.2019 il Padule chiede a codesto Tribunale Federale di *"dichiarare illegittima – e per l'effetto annullare – la delibera del Consiglio Federale n. 256/2018, assunta in data 22.12.2018 nella parte in cui non viene accettata la richiesta di ripescaggio"* formulata dalla Ricorrente, *"con*

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI - VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA

Tel. 06 32297206 - E-mail: [tribunale.federale@fibs.it](mailto:tribunale.federale@fibs.it) – PEC [giustizia.federale@postecert.it](mailto:giustizia.federale@postecert.it) -Sito internet: [www.fibs.it](http://www.fibs.it)

Cod. Fisc. 05275570587 - P. IVA 01383101001

*conseguente ammissione della ricorrente al ripescaggio nella serie A2 Baseball, o in alternativa alla serie B Baseball, giusta istanza del 13.12.2018, con preferenza rispetto alle istanze formulate dalle società in quanto tardive e non ammissibili e comunque, ai fini della graduatoria, totalizzanti punteggi inferiori rispetto alla ricorrente per i motivi dedotti in atto, e con conseguente ammissione della ricorrente al campionato di Serie A2 Baseball o, in alternativa, di serie B Baseball per la stagione 2019". Il Padule, pertanto, richiede, ai sensi dell'art. 52.2 del Regolamento di Giustizia FIBS l'annullamento della Delibera.*

2. L'8.2.2019 la Baseball Team Verona a.s.d. (qui di seguito "Verona"), si costituiva nel procedimento ai sensi dell'Art. 53.2 del Regolamento di Giustizia FIBS, depositando memoria, con la quale chiede a codesto Tribunale di (i) rigettare il ricorso del Padule ed (ii) in ogni caso di dichiarare *"legittimo il provvedimento di ammissione del BT Verona al campionato di Serie A2 per la stagione sportiva 2019.*

3. Il 14.2.2019, in sede di udienza, erano presenti l'Avv. Pierluigi Bissa per il Padule, gli Avv. Giorgio Pierantoni e Federica Fucito per il Verona, il Presidente Andrea Marcon per il Consiglio Federale. Era altresì presente il Segretario Generale Giampiero Curti. Padule e Verona, su richiesta del Presidente del Tribunale, non hanno obiettato sulla presenza del Segretario Generale.

4. Durante la discussione, Padule e Verona riportavano ed insistevano sulle proprie posizioni così come articolate nelle rispettive memorie, mentre il Presidente Marcon confermava le posizioni della Delibera del Consiglio Federale,

i.e. (i) il rigetto della richiesta di ripescaggio della Ricorrente, e (ii) l'accettazione della richiesta di ripescaggio del Verona. Ulteriormente, il Padule produceva nuova documentazione chiedendone – con contestuale opposizione del Verona – l'ammissione agli atti. Richiesta sulla quale il Tribunale si riservava per una decisione.

5. Il Tribunale al termine della discussione si riuniva in camera di consiglio, all'esito della quale, emetteva il dispositivo.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

6. In via preliminare, il Tribunale non ammette la nuova documentazione prodotta dal Padule in sede di udienza. Il procedimento sportivo attua i principi della parità delle parti e del giusto processo. Non sono pertanto ammissibili nuovi mezzi di prova in sede di udienza, a meno che non vi sia una giusta causa alla loro introduzione. A conferma, la trattazione dell'udienza è orale e assicura alla parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa (Art. 56.3 Regolamento di Giustizia FIBS).

7. Nel merito, seguendo un ordine temporale, la prima questione che il Tribunale affronta è se la richiesta di ripescaggio del Verona al campionato di Serie A2 sia avvenuta nei termini prescritti.

8. La Ricorrente ritiene che il termine perentorio per la presentazione delle richieste di ripescaggio fosse alle ore 12h00 del 15 Dicembre 2018. A sostegno di quest'argomentazione, vi è una notizia pubblicata sul sito della FIBS il 1

dicembre, la quale espressamente dice che le richieste di ripescaggio vanno inviate entro e non oltre le ore 12h00 del 15 Dicembre.

9. Il Verona, come risulta dagli atti, inviò la PEC alla Segreteria Federale alle ore 12h28, ma indipendentemente dall'orario di invio/ricezione della PEC e dalle problematiche tecniche riscontrate dal Verona in sede d'invio, il Tribunale osserva:

9.1 lo "Scadenziario Attività Agonistica 2019" incluso nella delibera del Consiglio Federale n. 103/2018 del 12 maggio 2018 indica espressamente quale termine ultimo per la presentazione delle domande di ripescaggio il 15 dicembre ma senza indicare alcun orario. Oltre a questa delibera "ufficiale" – e pertanto vincolante per tutti i soggetti interessati – non seguirono ulteriori comunicazioni in materia, né da parte del Consiglio Federale né da parte del Segretario Generale. La notizia apparsa sul sito FIBS del 1 dicembre, pertanto, non può – anzi non deve – assumere rango di comunicazione ufficiale equipollente ad una delibera del Consiglio Federale. Conseguentemente, il termine "ufficiale" e perentorio per la presentazione delle domande di ripescaggio fu alle ore 23h59 del 15 dicembre 2018.

9.2 in ogni caso va notato che la FIBS, in persona del suo Presidente Marcon, era comunque a conoscenza già prima delle ore 12h00 del 15 dicembre che il Verona stava tentando (invano) di inviare la richiesta di ripescaggio tramite PEC.

10. Per tali motivi, il Tribunale ritiene che il ripescaggio del Verona ratificato dal Consiglio Federale con la Delibera sia legittimo.

11. Nel merito, la seconda questione all'attenzione del Tribunale è se il Padule abbia già fatto domanda di ripescaggio nel corso degli ultimi tre anni. Il Consiglio Federale, infatti, con la Delibera, negò il ripescaggio alla Ricorrente adducendone una precedente richiesta nel corso del triennio (i.e. ripescaggio alla Serie A1 ex IBL con la delibera 14/2017).

12. La posizione del Ricorrente è espressa in maniera chiara, sostenendo che nel 2017 non fece alcuna richiesta di ripescaggio. Al contrario, aderì – utilizzando le parole del Ricorrente – *“ad una precisa richiesta dalla Federazione che ha inteso allargare il campionato di massima serie”*. Secondo il Padule, *condicio sine qua non* per poter essere ripescati (nel 2017) fosse la rinuncia nei termini al campionato di competenza alla stregua dell'Art. 2.05 del Regolamento Attività Agonistica del 2017. Rinuncia che il Padule invece non formulò.

13. Sebbene manchi una definizione endofederale, è pacifico oltre che logico, che per ripescaggio si intenda la partecipazione di un club ad un campionato di categoria superiore a quello di appartenenza e/o di competenza. All'esito (positivo) della richiesta di ripescaggio, l'organo di governo federale ammette, quindi, il club richiedente al campionato di categoria superiore.

14. Il Tribunale, nel caso di specie, deve quindi valutare se il Padule nell'ultimo triennio sia già stato ripescato (così come inteso nella sua definizione) o meno dal Consiglio Federale, ed il convincimento di codesto organo giudicante è che il Consiglio Federale abbia ripescato il Padule già nel 2017. Il campionato di competenza del 2017 del Ricorrente, infatti, non era la serie A1 ex IBL. Ne

consegue che in assenza della richiesta partecipare al campionato di serie A1 ex IBL, la Ricorrente avrebbe senz'altro giocato nel campionato allora di competenza (di rango inferiore alla serie A1 ex IBL).

15. E' irragionevole ritenere che il solo fatto di non presentare formale rinuncia alla stregua dell'Art. 2.05 del Regolamento Attività Agonistica escluda di per sé che non vi fu ripescaggio. La rinuncia – intesa come atto formale – non fu fatta, semplicemente perché proceduralmente non necessaria per formulare la richiesta di ripescaggio alla serie A1 ex IBL. Conseguentemente, il dato fattuale inconfutabile, che rileva in questo giudizio, è che il Padule chiese di giocare per una categoria superiore a quella di appartenenza, ed il Consiglio Federale – con la delibera 14/2017 – valutò e ratificò la *“richiesta di ripescaggio”* del Padule *“al campionato Italian Baseball League”*.

16. In conclusione, il Padule è stato ripescato almeno una volta nel corso dell'ultimo triennio, e pertanto è legittima la Delibera del Consiglio Federale con la quale si rigetta la richiesta di ripescaggio della Ricorrente.

#### **PQM**

Il Tribunale rigetta il ricorso del Padule.

Spese del procedimento compensate.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2019.

Depositata in Segreteria Federale il 18 febbraio 2019

Il Consigliere relatore ed estensore Avv. Alessandro Oliverio